

Focus tematici

## Educare alla responsabilità: il ruolo dei ragazzi nel contrasto alla violenza di genere

un approfondimento giuridico

di Tessa Onida

*Osservazioni sulla risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 2023, n. 2480, The role and responsibility of men and boys in stopping gender-based violence against women and girls<sup>1</sup>.*

«Una manifestazione dei rapporti di forza storicamente disuguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione», è con questa espressione che si è finalmente giunti, con la Convenzione di Istanbul<sup>2</sup>, a una soddisfacente definizione di quel complesso, radicato e diffusissimo fenomeno costituito dalla violenza perpetrata nei confronti del genere femminile. Si tratta, infatti, di un fenomeno esteso, in modo più o meno significativo, in quasi tutti i Paesi del mondo tanto da potergli attribuire una vera e propria natura strutturale che, essendo basata sul genere, ha costituito storicamente «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono

- <sup>1</sup> Il testo completo è disponibile su: <https://pace.coe.int/en/files/31606>.
- <sup>2</sup> La Convenzione – adottata come la Risoluzione in commento sotto l'egida del Consiglio d'Europa – sottoscritta a Istanbul l'11 maggio del 2011 e ratificata dall'Italia nel 2013 con la legge 27 giugno 2013, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*, rappresenta un'autentica pietra miliare nella lotta contro la violenza di genere perché si tratta del primo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, volto a prevenire e combattere la violenza contro le donne e le ragazze. E che si tratti di uno strumento fondamentale è testimoniato anche dalla resistenza che stanno facendo alla sua ratifica alcuni Stati dell'Unione europea (evidentemente meno sensibili ai problemi della violenza di genere). Proprio in questo periodo l'UE si appresta finalmente a ratificarla a ben sei anni di distanza da quando l'ha sottoscritta a causa della forte opposizione di alcuni Paesi membri (Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia) che oltre a non averla sottoscritta come singoli Paesi si sono opposti alla sua ratifica anche come Paesi facenti parte dell'UE. Adesso, tuttavia, grazie al parere della Corte di giustizia dell'UE del 6 ottobre 2021 è stato chiarito che l'Unione europea può ratificare la Convenzione di Istanbul anche senza l'accordo di tutti gli Stati membri; e quindi il Consiglio a maggio 2023 ha richiesto l'approvazione del Parlamento per poter concludere la procedura per la ratifica e il Parlamento europeo ha approvato la ratifica da parte dell'UE: occorrerà ora anche il voto favorevole del Consiglio dell'UE, ma con una votazione che si terrà a maggioranza qualificata che non potrà quindi essere "bloccata" dai veti di nessun Paese. Si ricorda, inoltre, che la Convenzione impone agli Stati non solo di dotarsi di una legislazione efficace, ma anche di verificarne in modo costante l'effettiva attuazione da parte di tutti gli attori, istituzionali e non, a partire da quelli appartenenti al sistema giudiziario. Nel perimetro tracciato dalla Convenzione, le politiche pubbliche devono pertanto essere orientate non solo alla conoscenza delle cause strutturali del fenomeno della violenza contro le donne, per rimuoverle in modo definitivo, agendo in particolare sulla prevenzione e sull'educazione, ma anche alla sua misurazione, qualitativa e quantitativa, nonché alla garanzia dell'effettivo accesso alla giustizia da parte delle donne per tutelare i loro diritti e alla loro efficace protezione con conseguente adeguata e rapida punizione degli autori.

costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini». Gli effetti negativi a breve e a lungo termine sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle vittime di violenza di genere è un dato che conosciamo da tempo; conosciamo bene, infatti, i gravissimi danni che questo fenomeno produce sulle vittime che vanno dall'isolamento all'impossibilità di lavorare, fino ad arrivare alla riduzione delle capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. È noto poi da tempo che anche i minorenni che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento così gravi da lasciare tracce indelebili lungo il corso della loro vita, trasformandoli in vittime secondarie anche se non sono mai stati direttamente oggetto di violenza in famiglia. Possiamo quindi legittimamente affermare che la violenza di genere non è un problema enorme solo per le persone che vengono colpite direttamente da questo fenomeno perché, in ultima analisi, i suoi effetti negativi si ripercuotono negativamente sul benessere dell'intera comunità. Non è un caso che il Rapporto dell'OMS del 2018 – *Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti* – abbia definito la violenza sulle donne un "problema di salute" di proporzioni globali che colpendo la società nel suo complesso dovrebbe essere riconosciuto non solo nelle convenzioni internazionali ma anche dai singoli Stati come una questione globale di diritti umani<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Che il problema sia enorme ce lo dicono i dati: basti soffermarsi su quello relativo alla violenza contro le donne in Europa che ci dice che è un fenomeno che interessa circa 1 donna su 3 e che nessun Paese e nessun settore è immune da questa violenza. I dati dell'Istituto Nazionale di Statistica Toscana (Istat) in Italia mostrano poi che il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, che le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici e che gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. Nel Report del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale aggiornato al 20 novembre 2022 si evidenzia in particolare che: nel periodo 1° gennaio-20 novembre 2022 sono stati registrati 273 omicidi, con 104 vittime donne. Le donne uccise in ambito familiare e affettivo sono state 88; di queste, 52 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Il 58,8% delle donne è vittima di un partner o ex partner (57,8% nel 2020 e 61,3% nel 2019). Fra i partner assassini nel 77,8% dei casi si tratta del marito, mentre tra gli ex prevalgono ex conviventi ed ex fidanzati. Il 25,2% delle donne è invece vittima di un altro parente, il 5% di un conoscente e il 10,9% di uno sconosciuto. La percentuale di donne uccise nella coppia o in famiglia è più alta tra le 45-54enni (94,7%) e tra le 55-64enni (91,7%). Tra i moventi degli omicidi, il primo posto è occupato da "lite, futili motivi, rancori personali" (45,9%), valore rilevante per le vittime di entrambi i sessi (47,3% per gli uomini e 43,7% per le donne). Al secondo posto figurano i "motivi passionali" (11,6% degli omicidi), con una netta distinzione per sesso (20,2% per le donne e solo 6,0% per gli uomini).

Non sorprende, quindi, che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (COE) sia tornata ad affrontare questo tema nella risoluzione in commento, evidenziando – in primo luogo – la drammatica situazione presente negli Stati europei che, per essere superata, impone un radicale cambiamento di mentalità rispetto al passato dato che le leggi, da sole, non possono contrastare un fenomeno tanto radicato culturalmente e (troppo spesso) tollerato come questo<sup>4</sup>.

Troppi sono ancora gli uomini che pensano di poter picchiare, perseguitare, stuprare, sfruttare e abusare mentalmente e fisicamente le donne; troppi sono gli uomini che – appoggiandosi su un'idea di patriarcato che conferisce loro potere e privilegi – vivono i rapporti di profonda disuguaglianza nei confronti con le donne e questo non solo nei Paesi tipicamente maschilisti ma anche in quelli più avanzati da un punto di vista giuridico che, tuttavia, devono fare globalmente di più per contrastare questo fenomeno.

La risoluzione 25 gennaio 2023, n. 2480, *Il ruolo e la responsabilità di uomini e ragazzi nel porre fine alla violenza di genere nei confronti di donne e ragazze*, va proprio in questa direzione perché è stata approvata – anche sulla base dei dati forniti dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, European Institute for Gender Equality, (EIGE) che ha stimato che il costo della violenza di genere ammonta a 366 miliardi di euro all'anno nel solo contesto europeo – proprio con l'intento di contrastare questa piaga sociale e di indurre gli Stati a cambiare approccio a livello operativo attribuendo un ruolo da protagonisti agli uomini e ai ragazzi nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Infatti, muovendo dalla convinzione che il genere maschile debba prendere consapevolezza di dover essere parte della soluzione (oltre che del problema) si invitano gli Stati a lavorare per attribuire agli uomini e ai ragazzi la responsabilità di agire per prevenire e combattere la violenza di genere, per rifiutare ogni manifestazione di mascolinità "dannosa" che, in realtà, niente ha a che vedere con un concetto moderno di mascolinità e per superare una mentalità intrisa di privilegi patriarcali.

Solo muovendosi in questa direzione si potrà creare un ambiente nel quale gli uomini – agendo come catalizzatori di un cambiamento che ponga fine all'impunità degli autori di violenza di genere – diventano essi stessi dei modelli positivi diffondendo, tra i pari, un pensiero che faccia percepire agli altri uomini quanto si deve essere "inorriditi" dal sessismo e dalla violenza di genere.

<sup>4</sup> Cfr., *supra*, nota 2 sull'opposizione alla sua ratifica da parte di alcuni Stati dell'UE, anche per l'Unione europea stessa.

Il tutto all'insegna della consapevolezza che allorché si riesca a stringere un'alleanza con il genere maschile nella lotta per la parità e contro la violenza di genere avremo compiuto un passo decisivo per debellare il substrato culturale che sta alla base di questa piaga sociale.

In realtà, già a oggi, non sono pochi gli Stati che lavorano sull'educazione alla parità di genere dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, soprattutto durante la fase adolescenziale, nell'ottica di una società libera dalla violenza contro uno specifico genere con la convinzione che un messaggio quando viene da "i pari" acquista un'enorme forza culturale<sup>5</sup> e che ciò potrà avvenire solo se anche il mondo maschile diventerà convinto alleato in questa battaglia<sup>6</sup>.

Del resto, si tratta di una via che – a guardar bene – gli Stati europei facenti parte del Consiglio d'Europa hanno cominciato a intraprendere, almeno a livello sovranazionale, da circa 10 anni: si pensi in proposito alla risoluzione 18 novembre 2014, n. 2027, *Focusing on the perpetrators to prevent violence against women*, nella quale l'Assemblea chiedeva di concentrarsi sugli autori per prevenire la violenza contro le donne; alla risoluzione 18 aprile 2019, n. 2274 del 2019, *Promoting parliaments free of sexism and sexual harassment*, che mirava a promuovere Parlamenti liberi dal sessismo e dalle molestie sessuali; e, più recentemente, alla risoluzione 6 dicembre 2021, n. 2405, *La revisione del Codice di condotta per i membri dell'Assemblea parlamentare: introduzione del divieto esplicito di sessismo, molestie sessuali, violenza sessuale e comportamento sessualmente inappropriato*, del 2021 che ha ribadito la richiesta di

5 In Islanda, ad esempio, la situazione, pur complessa, sta cambiando: infatti questo Paese ha un punteggio elevato nell'Indice di uguaglianza di genere da oltre un decennio e le donne hanno raggiunto livelli decisionali molto alti e il potere sembra essere equamente condiviso fra uomini e donne. Questo potrebbe essere un indicatore del fatto che gli uomini sono disposti a svolgere un ruolo più attivo nella promozione della parità di genere; tuttavia, pur ottenendo un punteggio elevato per quanto riguarda l'uguaglianza di genere, l'Islanda presenta anche alti tassi di violenza domestica e abusi sessuali ma nel suo rapporto sull'Islanda, il GREVIO indica che c'è stato un aumento consistente e costante delle denunce. Nel 2021, la polizia ha registrato circa 1.000 denunce di violenza domestica.

6 Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le prese di posizioni maschili contro la violenza rivolta alle donne, ci sono state manifestazioni ed eventi pubblici nelle città di numerosi Paesi per affrontare e vincere la violenza maschile. Stanno mutando i comportamenti degli uomini nella società: ad esempio aumenta a poco a poco il desiderio di vivere in modo più pieno la paternità e l'impegno nelle attività di cura indispensabili per il benessere delle relazioni familiari. Anche nei luoghi di lavoro il miglioramento è evidente sebbene ci sia ancora molta strada da fare per raggiungere in questo campo una piena condivisione all'atto pratico.

una revisione del Codice di condotta per i membri dell'Assemblea parlamentare al fine di introdurre il divieto esplicito di sessismo, molestie sessuali e violenza sessuale e cattiva condotta<sup>7</sup>.

La risoluzione in commento si pone, quindi, in ideale continuità con le appena ricordate risoluzioni rafforzando il concetto che, affinché una norma giuridica-sociale sia credibile, deve essere non solo assimilata ma anche ben applicata dai capi di Stato e di governo oltre che dai parlamentari<sup>8</sup> perché si tratta di figure pubbliche che rappresentano lo Stato e i suoi cittadini e hanno quindi una responsabilità particolare nel contribuire alla giustizia di genere e alla mobilitazione della società contro la violenza di genere.

A questo fine si raccomanda che gli Stati ratifichino la Convenzione di Istanbul che al paragrafo 4 dell'articolo 12 incoraggia gli uomini a contribuire attivamente alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica (mentre al paragrafo 5 chiede che nessun retaggio culturale possa essere addotto come giustificazione per la violenza di genere)<sup>9</sup>.

La decostruzione (anche) dal lato maschile dei sistemi di privilegi patriarcali rappresenta infatti un passo fondamentale per raggiungere l'uguaglianza di genere e porre fine all'impunità degli autori di

7 Così anche l'importante richiamo alla *Dichiarazione di Dublino sulla prevenzione della violenza domestica, sessuale e di genere* del 30 settembre 2022 (adottata da ben 38 Stati membri del Consiglio d'Europa) dà un segnale forte per un impegno che garantisca strategie per combattere la violenza di genere mettendo in primo piano il ruolo degli uomini e dei ragazzi. Nella stessa direzione vanno – a livello ONU – la risoluzione A/HRC/35/10 del 2017, *Accelerare gli sforzi per eliminare la violenza contro le donne: coinvolgere uomini e ragazzi nella prevenzione e nella risposta alla violenza contro tutte le donne e le ragazze* e – di nuovo a livello europeo del Consiglio d'Europa – la raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2019)1 sulla *prevenzione e la lotta al sessismo*.

8 L'iniziativa di sensibilizzazione dell'Assemblea "#NotInMyParliament" è stata lanciata per prevenire e combattere il sessismo, le molestie e la violenza contro le donne nei parlamenti.

9 Cfr. il paragrafo 4: «Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione» e il paragrafo 5 «Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».

questo tipo di violenza<sup>10</sup> anche perché, se è vero che la maggioranza degli autori della violenza contro il genere femminile sono uomini, è vero anche che nessun ragazzo nasce carnefice ma, certamente, se viene fatto crescere in un contesto che minimizza, normalizza e genera sessismo, la disuguaglianza di genere e la violenza contro le donne finiranno per rappresentare un passo troppo facile per chi non ha un senso “innato” di rifiuto dell’idea di prevaricare sugli altri e quindi anche sulle donne.

Il Consiglio d’Europa raccomanda pertanto agli Stati l’adozione di strategie e piani d’azione nazionali non senza aver tuttavia prima sottolineato la necessità di prevedere misure economiche consistenti e specifiche che promuovano la responsabilità e il ruolo di uomini e ragazzi e di adottare una normativa di primo e di secondo livello adeguata relativamente al tema violenza di genere nel senso che – ad esempio – deve essere previsto che il reato di stupro ricorre semplicemente quando non c’è da parte della vittima un consenso<sup>11</sup> «dato volontariamente come risultato della libera volontà della persona valutata nel contesto delle circostanze circostanti» in linea

<sup>10</sup> La Convenzione di Istanbul ricomprende nella violenza di genere: «tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». L’impunità diffusa e le risposte inadeguate degli Stati nell’affrontare questo tipo di violenza sono spesso basate su stereotipi patriarcali del rapporto tra uomo e donna, e lascia molte donne vittime di violenza senza protezione e senza possibilità di ricorrere alla giustizia. È obbligo degli Stati occuparsi pienamente di questo fenomeno poiché non può esserci vera uguaglianza tra uomini e donne se queste ultime continuano a subire violenze su larga scala, nell’inerzia delle istituzioni statali. Per l’Italia è il caso *Talpis c. Italia* un esempio significativo in ambito di esecuzione delle sentenze perché la Corte europea per i diritti dell’uomo, oltre a una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, ha constatato una violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) in combinato disposto con i suddetti articoli. La Corte ha ritenuto che le violenze inflitte alla ricorrente fossero fondate sul sesso e che costituissero, perciò, una forma di discriminazione nei confronti delle donne. Le autorità, sottovalutando, con la loro inerzia, la gravità della violenza in questione, l’hanno sostanzialmente avallata.

<sup>11</sup> Cfr. il caso della Spagna: la legge organica 1/2004 del 28 dicembre, *sulle Misure di Protezione contro la violenza di Genere* relativa alla lotta alla violenza di genere, adotta un approccio globale, con una serie di misure preventive (educazione, sensibilizzazione, salute), servizi di assistenza, l’istituzione di tribunali specializzati per i casi di violenza contro le donne e un servizio specializzato presso la procura. Tale legge si è concentrata sulla violenza di genere tra partner intimi. In seguito alla ratifica della Convenzione di Istanbul, la legislazione è stata estesa a tutte le forme di violenza incluse nella Convenzione. Come spesso è avvenuto anche in Italia, le regioni spagnole hanno leggi proprie sulla violenza di genere e alcune di esse hanno allineato la propria legislazione alla Convenzione di Istanbul prima che ciò avvenisse a livello nazionale.

con i requisiti sanciti nell’articolo 36 della Convenzione di Istanbul. In un’ottica di evoluzione culturale, nella risoluzione del Consiglio d’Europa sono quindi considerate fondamentali le campagne di sensibilizzazione riguardanti la responsabilità degli uomini e dei ragazzi, sin dalla più giovane età, nella prevenzione e nella lotta alla violenza di genere unitamente alla promozione di una rappresentanza equilibrata di genere nei settori culturale, economico, dei media, pubblico e politico sostenendo o creando programmi di intervento preventivo e di trattamento per gli autori di violenza di genere.

In particolare tra le principali raccomandazioni rivolte agli Stati si segnalano alcune richieste: migliorare la raccolta dei dati sulla violenza di genere e le buone pratiche esistenti in questo settore; sostenere la ricerca sui costi della mascolinità “dannosa”; pubblicizzare gli effetti dannosi della violenza di genere sui sopravvissuti e sulla società in generale; adottare un approccio che tenga conto di tutte le diversità e delle forme di discriminazione che ne sono una premessa; incoraggiare le discussioni sull’uguaglianza di genere e quindi anche quelle che cercano un dialogo sulla condivisione delle responsabilità di cura e sulla lotta al sessismo e alla violenza di genere nei luoghi di lavoro; sostenere con forza i modelli maschili impegnati nella lotta contro la violenza di genere e nella promozione di una mascolinità consapevole; investire nell’educazione all’uguaglianza di genere fin dalla più giovane età e nella formazione degli insegnanti in materia; garantire che l’uguaglianza di genere sia discussa regolarmente a scuola; sviluppare kit di strumenti per sfidare i ruoli di genere stereotipati<sup>12</sup>; garantire un’educazione sessuale completa che includa discussioni sugli stereotipi di genere (sul significato del consenso e del rispetto nelle relazioni intime); chiedere alle federazioni sportive di contribuire alla lotta contro gli stereotipi di genere; incoraggiare la produzione di programmi culturali che affrontino i ruoli di genere; incoraggiare i media a reagire alle osservazioni e ai comportamenti sessisti, ad assumersi la responsabilità e a intensificare gli sforzi di prevenzione. Nella risoluzione in esame non viene infine taciuto che, fra le questioni più critiche emerse in questi anni, c’è quella della formazione dei professionisti compresi le forze di polizia, gli avvocati, i giudici, i pubblici ministeri, gli operatori sanitari e gli assistenti sociali riguardo all’individuazione delle misure da adottare come risposta alla violenza di genere e riguardo all’assistenza da assicurare alle vittime. Tema, questo, evidentemente cruciale in

<sup>12</sup> Si veda la pubblicazione dell’Unione europea che presenta un kit di strumenti per insegnanti della scuola primaria e alunni e alunne di prima elementare per sostenere il corpo docente nell’organizzazione di dibattiti in classe: [https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/educational-toolkit-help-fight-gender-stereotypes-primary-school\\_it](https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/educational-toolkit-help-fight-gender-stereotypes-primary-school_it).

quanto la preparazione degli operatori è sempre fondamentale per accorgersi in tempo di un problema. Si tratta di un tema ricco anche di criticità per un Paese come il nostro nel quale la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha evidenziato che l'operatore giudiziario privo di una specifica formazione sulla violenza di genere non riconoscendo la connotazione di genere della violenza non valuta – e quindi minimizza – la disparità di potere nel contesto familiare in aderenza a stereotipi consolidati.

Una diffusa criticità è infatti rappresentata, in genere, da una non adeguata conoscenza dei fattori di rischio da parte dei vari operatori coinvolti: in base all'esito di monitoraggi interni svolti dal Consiglio superiore della magistratura (Csm) nel 2018 e nel 2021 e anche al Rapporto della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere<sup>13</sup> è emerso che la magistratura (specialmente quella giudicante e in particolare degli uffici delle indagini preliminari) non risulta essere specificamente formata per compiere la valutazione del rischio tanto è vero che nella quasi totalità dei fascicoli relativi ai femminicidi presi in esame è stata rilevata la presenza di uno o più fattori di rischio riguardanti la vittima, l'autore del reato o anche il contesto dello stesso che sono stati ignorati o sottovalutati<sup>14</sup>.

13 Cfr. la Relazione comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 2021 su «La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018».

14 Cfr., in particolare, Pierre Bourdieu nel 1986 in *La Force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique. Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, n. 64, pp. 3-19, sosteneva che «le système des normes juridiques apparaisse à ceux qui l'imposent, et même, dans une plus ou moins grande mesure, à ceux qui le subissent, comme *totalément indépendant des rapports de force qu'il sanctionne et consacre*» [il sistema di norme giuridiche appare a coloro che lo impongono, e anche, in misura maggiore o minore, a coloro che lo subiscono, come totalmente indipendente dai rapporti di forza che esso sancisce e consacra]; al contrario la Convenzione di Istanbul, proprio per i reati di violenza maschile contro le donne, impone alle istituzioni di accertare innanzitutto i rapporti di forza su cui essi si sviluppano e si consumano altrimenti il rischio è di non leggerli correttamente, attutirli fino a creare l'effetto di impunità e di tolleranza nei confronti dei loro autori.

Forse ciò è dovuto al fatto che l'innalzamento delle pene per i reati commessi contro le donne avvenuto in questi anni ha creato sconcerto in magistrati non sempre sufficientemente sensibili a questo tema e forse nemmeno adeguatamente preparati a fare sempre quell'opera di contestualizzazione che i reati di violenza di genere richiedono<sup>15</sup>.

Difficile non notare, infatti, come sono numerose le sentenze che – non inquadrando correttamente il fatto<sup>16</sup> – ignorano l'aspetto relativo alla violenza di genere e, al contrario, valorizzano la condizione di disagio sociale dell'autore (alcol-dipendenza, tossicodipendenza, ludopatia, perdita del lavoro, malattia, ecc.) quasi queste circostanze potessero giustificare la condotta dell'autore del reato unitamente ai comportamenti della vittima quando quest'ultima prova a resistere alla violenza perché, così facendo, “provoca” la

15 Dovrebbero infatti essere sempre oggetto di attenta valutazione: la pregressa condotta maltrattante dell'uomo nei confronti della donna; le precedenti denunce della vittima per gravi reati commessi dal maltrattante; l'eccessiva sintesi dei provvedimenti sui femminicidi che definiscono il procedimento penale che evidenzia una «sottovalutazione del fenomeno e della sua gravità, nonostante gli effetti devastanti che produce» non solo per «chi ne è direttamente coinvolto, a partire dai figli sopravvissuti [...] ma anche per l'intero contesto sociale».

16 Non può non colpire la situazione fortemente vittimizzante nei confronti delle donne ricorrente in diverse pronunce giudiziarie che ridimensionano le violenze definendole «relazione burrascosa, tumultuosa» e ricorrendo nei casi di femminicidio a un linguaggio particolarmente comprensivo nei confronti dell'omicida quale ad esempio «impulso mosso da sentimenti», «rispetto al quale si ricorre spesso a un linguaggio emozionale».

reazione dell'autore del reato<sup>17</sup>. Recentemente ci ha pensato la Corte europea per i diritti dell'uomo (nel caso J.L. c. Italia, del 27 maggio 2021) a condannare l'Italia per la violazione dell'articolo 8 del CEDU, *Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza* (che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare) in quanto i giudici della Corte d'Appello di Firenze avevano assolto in un processo gli imputati per violenza sessuale dopo avere stigmatizzato la vittima attraverso giudizi deplorabili, non lineari e comunque irrilevanti sulla sua vita privata. In ragione di questo comportamento la Corte EDU ha ricordato all'Autorità giudiziaria italiana di evitare di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni volti a minimizzare la violenza di genere e di evitare di esporre «le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando osservazioni colpevolizzanti e moralizzatrici volte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia».

17 Non è un caso che il nostro Paese sia stato sottoposto a richiami formali da organismi sovranazionali di controllo come il GREVIO e il Comitato CEDAW proprio con riferimento alla difficoltà di una corretta lettura della violenza domestica palesata da parte della magistratura dovuta a introiettati pregiudizi giudiziari che se non riconosciuti impediscono alle donne l'accesso alla giustizia per tutelare i loro diritti. Infatti, come evidenziato dai Rapporti sull'Italia dei citati organismi di controllo internazionali (Comitato CEDAW e GREVIO appunto) la mancata distinzione giudiziaria tra liti familiari e violenza domestica è figlia principalmente della difficile riconoscibilità, anche da parte delle istituzioni giudiziarie, della gerarchia di genere e dei ruoli spesso stereotipati nell'ambito familiare entrambe condizioni preliminari, normalizzate culturalmente, e sostrato identitario della violenza visibile (lesioni, violenze e femminicidi). Si tratta di chiavi classificatorie della relazione tra i sessi introiettate culturalmente da uomini e anche dalle donne stesse in ogni ambito sociale, professionale e geografico, a tal punto da portarci a ritenere che le limitazioni della libertà di una donna (fra molte altre, il fatto di non potere frequentare liberamente le persone, non poter lavorare, non poter decidere di interrompere una relazione affettiva, essere obbligata a occuparsi della casa) e le umiliazioni cui è costretta siano un fatto "naturale" e quindi non necessitino di approfondimento. Questo avviene quando per normali liti familiari si intendono quelle generate dal potere di un uomo di stabilire le regole comportamentali cui una donna è tenuta, ritenendosi normale che questa rinunci a ogni aspirazione di minima libertà perché, se le viola, è picchiata e mortificata. Come è stato osservato dal magistrato e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Paola Di Nicola Travaglini, «l'effetto devastante di questa inconscia abitudine mentale, che ci porta a non vedere la discriminazione tra i sessi, perché naturalizzata nella posizione di comando degli uomini e di soggezione delle donne, è che quando viene espressa attraverso una sentenza, emessa in nome dello Stato, quella discriminazione si traduce in un ordine legittimo e consente agli uomini di esercitare impuniti il potere di imporre alle donne di non violare gli obblighi di ruolo nel contesto familiare e sociale, pena una sanzione corporale».